



Agenzia per l'Italia Digitale

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Direttore Generale

A

Palmieri Servizi s.r.l.

palmieriservizi@pecposta.it

Oggetto:

Lettera-contratto per l'affidamento in economia dei servizi necessari per lo smaltimento mobili, attrezzature informatiche e rifiuti speciali presenti nei magazzini della sede dell'Agenzia in via Liszt, 21 Roma di cui all'offerta n. 22-17 dell'11.09.2017. CIG: Z192154662.

Con la presente, l'Agenzia per l'Italia Digitale (nel seguito Agenzia), affida a codesta società (nel seguito Prestatore), ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2006, il servizio in oggetto, come analiticamente descritto di seguito e nell'offerta di codesta società prot. 0017119 del 12.09.2017 che, se pur non allegata alla presente lettera-contratto, ne costituisce parte integrante.

1. Oggetto, modalità di esecuzione e durata del servizio

Il Prestatore dovrà provvedere a quanto richiesto entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della presente, così come descritto nell'offerta di codesta società, secondo le modalità indicate dal Responsabile Unico del Procedimento di AgID.

È compreso nel servizio la restituzione all'Agenzia della quarta copia del Formulario di Identificazione Rifiuti (FIR) debitamente compilata, per accettazione, dall'impianto di trattamento destinatario, entro tre mesi dalla data di raccolta del materiale di rifiuto.

L'Agenzia si riserva la facoltà di recedere dalla presente lettera-contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza oneri per l'Agenzia, con un preavviso di almeno quindici giorni (da comunicare con PEC), fatto salvo il riconoscimento delle prestazioni richieste e regolarmente eseguite.

2. Corrispettivo

Trattandosi di contratto a corpo, a fronte della fornitura in questione sarà corrisposto un importo pari a **€9.108,00**, IVA esclusa, effettuata la riduzione dell'1% per esonero dal prestare deposito cauzionale sull'importo offerto, che in origine risultava essere pari a euro 9.200,00, IVA esclusa.

Il prezzo a corpo si intende comprensivo di tutte le prestazioni e di tutti gli oneri, diretti ed indiretti, necessari per l'esecuzione del servizio.

3. Penali e risoluzione

In caso di ritardo nell'esecuzione di cui al precedente paragrafo 1, sarà applicata una penale pari all'1% dell'importo contrattuale per ogni giorno solare di ritardo, fino ad un massimo del 10%. Oltre tale limite, l'Agenzia si riserva la facoltà di risolvere

Agenzia per l'Italia Digitale

Viale Liszt, 21

00144 Roma, Italia

t+39 06 85264206

pec: protocollo@pec.agid.gov.it

direzione.generale@agid.gov.it

il rapporto mediante PEC, senza bisogno di messa in mora o di azione giudiziaria, con rivalsa nei confronti della contraente anche dell'eventuale maggior onere rispetto alle condizioni economiche di cui alla presente e salvo le richieste di risarcimento dei danni subiti.

L'applicazione e l'entità delle penali saranno contestate al Prestatore in forma scritta tramite PEC. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte dell'Agenzia, il Prestatore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla stessa Agenzia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Agenzia nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Agenzia, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Prestatore le penali stabilite nella presente lettera-contratto a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'ammontare delle penali sarà addebitato, di regola, sui crediti del Prestatore dipendenti dal contratto e sarà trattenuto sulla fattura in pagamento e ciò senza pregiudizio del rimborso delle maggiori spese che l'Agenzia dovesse sostenere per sopperire in altro modo alle mancanze attribuibili al Prestatore.

Qualora, durante l'esecuzione del contratto, dovessero registrarsi inadempienze di gravità ritenuta eccessiva dall'Agenzia, essa potrà in ogni momento, a proprio insindacabile giudizio, considerarlo risolto di diritto, in danno e per colpa del Prestatore e fatta salva la propria facoltà di richiedere danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione.

L'Agenzia, inoltre, procederà alla risoluzione del contratto, in danno e colpa del Prestatore, in caso di:

- frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- circostanze, determinatesi per colpa del Prestatore, tali da rendere impossibile la prosecuzione dei rapporti fra le parti, tra cui il mancato rispetto della normativa applicabile in materia di raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti;
- subappalto, cessione contratto, cessazione attività, concordato preventivo, fallimento.

Il presente contratto è condizionato, in via risolutiva, all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese da codesta società ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000 – il contratto si intende risolto, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

4. Attestazione di regolare esecuzione

Le attività in questione saranno soggette, ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. 50/2016, ad attestazione di regolare esecuzione, rilasciata dal Direttore dell'esecuzione del

contratto entro 15 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle attività.

La regolare esecuzione è intesa a verificare che tutte le attività richieste siano conformi alle caratteristiche ed alle prestazioni descritte nel presente contratto, nell'offerta del Prestatore e nelle disposizioni di legge in materia.

Resta inteso che il Prestatore ha l'obbligo di ripetere o completare le prestazioni non regolarmente eseguite, ove possibile e fatta salva l'applicazione di eventuali penali per ritardata, mancata o difforme esecuzione delle attività ed il risarcimento dei maggiori danni causati all'Agenzia.

5. Fatturazione e pagamento

La fatturazione del corrispettivo relativo alle attività in oggetto avverrà alla data del rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione, emessa ai sensi del precedente paragrafo 4.

Il pagamento della fattura posticipata avverrà, mediante accreditamento presso un primario istituto bancario, nei modi e nelle forme previste per la Pubblica Amministrazione, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

La fattura, che dovrà riportare gli estremi della presente lettera-contratto (numero di protocollo e data), nonché il codice CIG Z192154662, dovrà essere intestata a:

Agenzia per l'Italia Digitale
Area Contabilità, Finanza e Funzionamento
Viale Liszt, 21 - 00144 Roma
c.f. 97735020584.

Il Prestatore, in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà produrre esclusivamente fatture elettroniche, utilizzando il seguente Codice Univoco Ufficio dell'Agenzia: **UF4NU9**, consultando per quanto di proprio interesse, il sito www.fatturapa.gov.it, inerente le modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica, e il sito www.indicepa.gov.it, in merito all'identificazione degli uffici destinatari della fattura elettronica.

L'affidamento in oggetto rientra nell'ambito di applicazione del regime di scissione dei pagamenti (split payment) previsto dall'articolo 1, comma. 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A tal fine la fattura dovrà riportare chiara indicazione sul regime applicato. L'Agenzia provvederà a versare direttamente all'Erario l'IVA addebitata in fattura, pagando al fornitore esclusivamente l'imponibile. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte della Stazione Appaltante. In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal D.lgs. 09/10/2002, n. 231, come modificato dal D.lgs. 09/11/2012, n. 192.

Ai fini delle verifiche di competenza del RUP al Prestatore potrà essere richiesto di anticipare, prima dell'emissione della fattura e dell'invio SDI, la bozza di fattura elettronica.

I contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione scontano l'imposta di bollo.

Il presente documento, restituito per accettazione, deve essere assoggettato ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 642/1972. L'imposta di bollo dovrà essere versata presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A., degli agenti di riscossione, oppure on line sul sito dell'Agenzia delle Entrate, previa compilazione del mod. F23 a partire dal momento dell'aggiudicazione telematica.

La compilazione del modello F23 prevede essenzialmente gli estremi del soggetto sottoposto a tributo (l'OE); l'eventuale richiamo al contratto oggetto di imposta; il codice tributo (456T, Imposta di bollo - tassa sui contratti di borsa). L'attestazione di pagamento del modello F23 dovrà quindi essere scansionata in formato PDF, firmata digitalmente dal sottoscrittore e trasmessa ad AgID all'indirizzo: protocollo@pec.agid.gov.it.

L'imposta di bollo è assolta col versamento di € 16,00 ogni quattro facciate di documento contrattuale.

6. Tracciabilità dei flussi finanziari

Codesta società assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., "Piano straordinario contro le mafie". Deve Pertanto comunicare all'Agenzia gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente lettera-contratto, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Ai sensi del predetto art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., l'Agenzia provvederà ad accreditare l'importo spettante a codesta società esclusivamente tramite bonifico su detto conto corrente bancario o postale dedicato.

La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone eventualmente autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente comunicata mediante PEC all'Agenzia. In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi all'Agenzia per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente lettera-contratto si rinvia a quanto disposto dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.

7. Responsabilità civile e obbligo di manleva

Il Prestatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Prestatore quanto dell'Agenzia o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Il Prestatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'Agenzia da qualsiasi

azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

8. Condizioni generali

Codesta società è tenuta a osservare e a far osservare dal proprio personale le disposizioni in vigore all'interno dell'Agenzia e a soddisfare la richiesta di fornire gli estremi anagrafici e quelli di un documento ufficiale di riconoscimento.

Tutte le notizie relative all'attività dell'Agenzia, comunque venute a conoscenza di codesta società, in relazione all'esecuzione del presente contratto, non dovranno in alcun modo e in qualsiasi forma essere divulgate a terzi, né dovranno essere utilizzate sia da parte della società sia da parte di chiunque collabori al suo lavoro, per fini diversi da quelli contemplati dal presente atto. I suddetti vincoli permarranno per la società anche dopo la scadenza del contratto. Ciò anche in relazione a quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante norme in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. L'Agenzia si riserva, in caso di violazione alle prescrizioni sulla riservatezza, la facoltà di esperire ogni azione risarcitoria consentita dalla legge.

Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera-contratto, si rimanda, per quanto applicabili, alle norme di contabilità di stato.

Il Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto è Carlo Fabrizio Cardillo – economo-cassiere (Agenzia per l'Italia Digitale – Via Liszt, 21, Roma - tel. 06.85264241, e-mail: "cardillo@agid.gov.it").

Si invita a restituire tempestivamente la presente lettera-contratto, firmata digitalmente per accettazione dal legale rappresentante di codesta società ed inviata all'indirizzo PEC di questa Agenzia, protocollo@pec.agid.gov.it.

Roma, 2018

Antonio Samaritani

Per accettazione
Palmieri Servizi srl

